



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO N. 2 / 2025

OGGETTO: CONFERMA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione ("L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o dirigente apicale, salvo diversa motivata determinazione.. ") , figura strategica volta a contrastare la corruzione, fenomeno dannoso per la credibilità del settore pubblico, con un guadagno, nel tempo, in termini di miglior utilizzo delle risorse pubbliche e di maggiore eticità nella gestione delle attività dell'Ente;

RILEVATO che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'art. 97 del TUEL, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.";

- L'art 43 del D.Lgs.n. 33/2013, rubricato "Responsabile della Trasparenza" come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che prevede che " All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

- con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", è stata istituita

l'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;

DATO ATTO che la Legge n. 190/2012 prescrive, come già sopra riportato, che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

CONSIDERATE le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5/2021 con il quale si individuava il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative, di confermare le funzioni di "Responsabile della prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la trasparenza", previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, al Segretario Generale dell'Ente Dott. ssa Maria Conte;

VISTO che all’esito delle ultima mandata elettorale è risultato eletto un nuovo Sindaco;

D E C R E T A

1) di confermare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Comune il Segretario Generale Dott.ssa Maria Conte.

2) di disporre la trasmissione del presente provvedimento presso ANAC anche ai fini di cui alla deliberazione ANAC n. 27 del 19.01.2022.

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", come richiesto dalla normativa vigente.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Lì, 05/02/2025

IL SINDACO
CASTELLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)